

Causa C-829/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 dicembre 2021

Giudice del rinvio:

Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

17 dicembre 2021

Ricorrenti:

TE

RU, legalmente rappresentata da TE

Convenuta:

Stadt Frankfurt am Main

Oggetto del procedimento principale

Diritto di soggiorno – Cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Rinnovo del permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo – Condizioni – Potere di controllo delle autorità nazionali – Portata – Riconoscimento reciproco

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 38a, paragrafo 1, dell'AufenthG [legge in materia di soggiorno], che ai sensi del diritto nazionale deve essere interpretato nel senso

che, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, nell'ipotesi di reinsediamento, il soggiornante di lungo periodo deve essere titolare dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, sia conforme alle disposizioni dell'articolo 14 e seguenti della direttiva 2003/109/CE, che si limitano a prevedere che un soggiornante di lungo periodo ha il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui al Capo III della direttiva.

2. Se, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della direttiva 2003/109/CE, l'Ufficio stranieri, nel decidere su una domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 38a, paragrafo 1, dell'AufenthG, ove siano soddisfatte le altre condizioni per un rinnovo temporaneo e lo straniero disponga, in particolare, di risorse stabili e regolari, possa dichiarare, con conseguente perdita del diritto, che lo straniero ha nel frattempo, vale a dire dopo il reinsediamento nel secondo Stato membro, perso lo status giuridico di cui disponeva nel primo Stato membro, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE. Se la data rilevante della decisione sia quella dell'ultima decisione amministrativa o dell'ultima decisione giudiziaria.

3. In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione:

Se spetti al soggiornante di lungo periodo l'onere di dimostrare che il suo diritto di soggiorno in qualità di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro non è scaduto.

In caso di risposta negativa a tale questione, se un giudice o un'autorità nazionale abbia il diritto di verificare se il permesso di soggiorno concesso al soggiornante di lungo periodo per una durata illimitata sia scaduto o se ciò sarebbe contrario al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni amministrative in base al diritto dell'Unione.

4. Se a una cittadina di uno stato terzo entrata in Germania dall'Italia con un permesso di soggiorno illimitato per soggiornanti di lungo periodo, che dispone di risorse stabili e regolari, possa essere contestata la mancata produzione di prove relativamente ad un adeguato alloggio, anche se la Germania non si è avvalsa dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE e la collocazione in un alloggio sociale è stata necessaria per il solo motivo che finché tale cittadina di uno Stato terzo non dispone di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG, essa non percepisce assegni familiari.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; articolo 9, paragrafo 4 e articolo 14, paragrafi 1 e 2.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Aufenthaltsgesetz [legge in materia di soggiorno] (in prosieguo l'«AufenthG»), articolo 2, paragrafo 4, articolo 5, paragrafo 1, punto 1, articolo 9a, paragrafi 1 e 2, articolo 38a

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente TE, nata in Ghana nel 1990, è entrata nel territorio della Repubblica Federale di Germania dall'Italia nel 2013 ed è in possesso di un permesso di soggiorno in italiano con le diciture «illimitato» e «soggiornante di lungo periodo - CE». Essa ha ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG, valido fino al 5 dicembre 2014. Il 5 agosto 2014, TE ha dato alla luce la figlia RU, affetta da una grave patologia cardiaca, che ha dovuto subire numerose operazioni ed esami di controllo. Per tale ragione TE è stata inizialmente impossibilitata a continuare l'attività lavorativa e la famiglia ha pertanto percepito indennità sociali. Con decisione del 30 gennaio 2015 l'Ufficio stranieri ha respinto una domanda di rinnovo e una domanda di permesso di soggiorno; alle ricorrenti è stato notificato un provvedimento di allontanamento verso l'Italia (TE) o il Ghana (RU), con la motivazione addotta dall'Ufficio stranieri che, con riferimento alla mancanza di garanzia di mezzi di sostentamento, non si sarebbe trattato di un caso atipico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, dell'AufenthG. Il ricorso promosso avverso tale rifiuto è stato respinto dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno) con sentenza del 20 novembre 2015. Nell'ambito del ricorso, TE ha presentato diversi documenti dai quali risultava che RU era affetta da problemi cardiaci gravissimi, che dal 25 agosto 2015 al 17 settembre 2015 era stata ricoverata in ospedale e che aveva subito un intervento chirurgico.
- 2 Su domanda delle ricorrenti, con decisione dell'11 marzo 2016 la Sezione ha accolto l'istanza di appello della sentenza del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, ravvisando seri dubbi quanto alla fondatezza della decisione. La Sezione ha constatato che RU presentava necessità di assistenza di gran lunga superiore rispetto a bambini sani della stessa età. Diversi argomenti deporrebbero a favore del fatto che la situazione familiare monoparentale di TE e l'assistenza e le cure necessarie di RU configurerebbero una situazione che potrebbe giustificare una deroga alle condizioni ordinarie per la concessione del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1 dell'AufenthG (Garanzia del sostentamento della famiglia).
- 3 Il procedimento è rimasto sospeso dal 1° novembre 2017 al 7 settembre 2020. Il 7 settembre 2020, la convenuta ha riavviato il procedimento.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 La convenuta sostiene che, nell'ipotesi di reinsediamento, il rilascio a TE di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG per soggiornanti di lungo periodo non sarebbe più possibile, dal momento che TE non risiederebbe più in Italia da oltre 6 anni e, di conseguenza, il suo permesso di soggiorno in qualità di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro sarebbe scaduto. Di conseguenza, il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38 a, paragrafo 1, prima frase, dell'AufenthG, sarebbe escluso. Il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 9a dell'AufenthG sarebbe escluso poiché le ricorrenti vivrebbero in un alloggio finanziato dal Sozialamt (Ufficio dei servizi sociali) e non disporrebbero quindi di un adeguato alloggio.
- 5 Le ricorrenti replicano che il permesso di soggiorno di lunga durata/UE rilasciato dalla Repubblica Italiana sarebbe ancora valido, in quanto si tratterebbe di un permesso di soggiorno di validità illimitata. Le ricorrenti vivrebbero in un alloggio finanziato dal Sozialamt di Francoforte sul Meno. TE non percepirebbe contributi in denaro dalle amministrazioni sociali e disporrebbe di risorse stabili e regolari grazie a due rapporti di lavoro. Se le fosse concesso un permesso di soggiorno, non solo potrebbe fare domanda per un alloggio sociale, ma riceverebbe altresì assegni familiari che le consentirebbero di trovare un alloggio sul libero mercato.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 6 Il ricorso può essere accolto solo qualora TE abbia diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno in qualità di soggiornante di lungo periodo, indipendentemente dal fatto che avesse ancora lo status giuridico di soggiornante di lungo periodo in Italia al momento dell'ultima udienza nel giudizio di merito, o se la convenuta abbia a torto valutato e negato il mantenimento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia (prima e seconda questione pregiudiziale), e abbia considerato come data rilevante della decisione la data dell'ultimo giudizio nel merito. In caso di risposta negativa della Corte alla prima e alla seconda questione, occorre chiarire se incomba alle ricorrenti l'onere di dimostrare che lo status di TE in Italia non è scaduto (terza questione pregiudiziale) e se i giudici nazionali siano competenti a verificare la sussistenza del permesso di soggiorno di validità illimitata rilasciato dal primo Stato membro. Infine, occorre chiarire se alle ricorrenti possa essere contestata la mancata produzione di prove relativamente ad un adeguato alloggio, anche se la Germania non si è avvalsa dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE (in prosieguo: la «direttiva 2003/109») (quarta questione).
- 7 L'articolo 38a, paragrafo 1, prima frase, dell'AufenthG, richiede che uno straniero sia titolare dello status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro. Nel caso della richiesta di adempimento di un obbligo, la data da considerare rilevante con riferimento agli elementi di fatto e di diritto è, di norma, l'ultima

udienza nel giudizio di merito. Qualora venga presentato un permesso per soggiornante di lungo periodo - UE di un altro Stato membro, come nel caso di specie un permesso di soggiorno di validità illimitata dall'Italia, nell'ipotesi di reinsediamento il soggiornante di lungo periodo è, di norma, tenuto a soddisfare tutte le condizioni formali per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 o, in Germania, ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG. Al riguardo, l'Ufficio stranieri non è legittimato a verificare se le condizioni per il rilascio siano state soddisfatte nello Stato di origine, nella fattispecie l'Italia, poiché ciò contrasterebbe con il principio di diritto dell'Unione del riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative. In linea di principio, quindi, lo straniero soddisfa il suo obbligo di cooperazione se, nell'ipotesi di reinsediamento e stabilimento della residenza in un secondo Stato membro, dimostri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2003/109, che alla data del reinsediamento era in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109)

- 8 TE ha indubbiamente soddisfatto tali condizioni.
- 9 Poiché nel frattempo TE non risiede in Italia, bensì in Germania, da oltre sei anni, si pone la questione se, in ragione del trascorrere del tempo, la situazione di fatto e di diritto sia cambiata a svantaggio di TE e se la convenuta, non essendo a conoscenza della normativa applicabile in Italia alla scadenza di un permesso di soggiorno di lunga durata, sia legittimata a ritenere, con riferimento alla domanda di rinnovo, che il permesso di soggiorno di lunga durata concesso a tempo illimitato in Italia sia scaduto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, comportando la perdita del suo diritto, e che quindi la data rilevante della decisione non è la data del reinsediamento, bensì quella della decisione amministrativa o della decisione giudiziaria.
- 10 La Sezione ritiene che la questione dell'estinzione dello status giuridico di un soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro debba essere nettamente separata dalla questione del diritto al rinnovo di un soggiornante di lungo periodo nell'ipotesi di reinsediamento. Qualora al momento del reinsediamento e della presentazione della domanda di permesso di soggiorno nel secondo Stato membro ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della direttiva 2003/109, il cittadino di un paese terzo disponga senza dubbio dello status di soggiornante di lungo periodo, la questione se abbia diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno dipende solo dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della direttiva 2003/109, e non dal suo status (ininterrotto) di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro. Il momento rilevante ai fini della decisione con riferimento alla questione se sia titolare dello status giuridico di soggiornante di lungo periodo è la data del reinsediamento e della (prima) domanda di permesso di soggiorno nel secondo Stato membro e non, nel caso di una domanda di rinnovo, la data dell'ultima decisione amministrativa o dell'ultima decisione giudiziaria. Se così non fosse, infatti, ciò significherebbe che una proroga temporanea del permesso di soggiorno di lunga durata al soggiornante di lungo periodo nell'ipotesi di

reinsediamento sarebbe possibile solo entro un periodo di sei anni, il che non si può desumere dalla direttiva 2003/109. Piuttosto, l'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 stabilisce che, se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui agli articoli 17 e 18. Questo titolo di soggiorno è rinnovabile alla scadenza, se necessario su richiesta. Il secondo Stato membro comunica la sua decisione al primo Stato membro. Nella fattispecie, le condizioni di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 2003/109 non ostano al rinnovo del permesso di soggiorno.

- 11 Nel caso di TE, non sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/109. Poiché l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2003/109 prevede il rinnovo di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, si deve presumere che nel primo Stato membro siano possibili anche diversi rinnovi di durata temporanea, fino a quando il cittadino di un paese terzo abbia acquisito lo status giuridico di titolare di un diritto di soggiorno permanente. Parimenti, dalla direttiva 2003/109 non risulta che ciò dovrebbe essere valutato diversamente nell'ipotesi di reinsediamento in un altro Stato membro, né verrebbe in considerazione l'ipotesi secondo cui una proroga temporanea potrebbe essere considerata solo entro il periodo di 6 anni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva. In senso contrario depone anche il considerando 22 di tale direttiva. Si tratta quindi di stabilire se la proroga di un permesso di soggiorno a tempo determinato ad un soggiornante di lungo periodo sia indipendente dal periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109.
- 12 In caso di soluzione negativa alla prima e alla seconda questione, con riferimento alla terza questione la Sezione è del parere che l'obbligo di cooperazione del cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno illimitato per soggiornanti di lungo periodo sarebbe eccessivo se questi dovesse dimostrare che il permesso di soggiorno concessogli per una durata illimitata non è scaduto. Né siffatti obblighi di cooperazione risultano dalla direttiva 2003/109.
- 13 Inoltre, alla luce del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, nella fattispecie si pone la questione se le amministrazioni e i giudici nazionali siano legittimati a verificare la validità del permesso di soggiorno del primo Stato membro, rilasciato per una durata illimitata. Questo perché il diritto dell'Unione si basa sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri – riconoscendo che questi condividono con il medesimo – una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda, così come precisato all'articolo 2 del TUE. Tale premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell'Unione (cfr. sentenza della Corte del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C-297/17, punto 83). Il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più

specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C-297/17, punto 84; e del 19 marzo 2019, C-163/17, punto 80).

- 14 Con la quarta questione pregiudiziale la Sezione chiede se, nell'ipotesi di reinsediamento, al soggiornante di lungo periodo possa essere contestata la mancata produzione di prove relativamente ad un adeguato alloggio se, come nel caso di specie, il secondo Stato membro non ha trasposto l'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, e la collocazione in un alloggio sociale ha avuto luogo per il solo motivo che, finché il soggiornante di lungo periodo non dispone di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto nazionale (articolo 38a dell'AufenthG), non ha il diritto di richiedere un alloggio sociale e gli assegni familiari. Inoltre, il diritto all'assegnazione di un alloggio sociale non escluderebbe la garanzia di mezzi di sostegno prevista ai sensi del diritto nazionale. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'AufenthG, ai fini delle condizioni generali di concessione, uno spazio abitativo necessario per ospitare un richiedente alloggio in un alloggio sociale sovvenzionato dallo Stato costituisce un adeguato alloggio.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE